

24922/2015

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C.

Il Giudice, Caterina Silvana Cerenzia, a scioglimento della riserva, nella causa
RG n. 24922/2015, promossa da

[redacted], C.F. [redacted], residente in [redacted]
[redacted] rappresentato e difeso dagli avvocati [redacted] (C.F. [redacted])
[redacted] e [redacted] (C.F. [redacted])
elettivamente domiciliata presso l'avv. [redacted] con studio in [redacted]
[redacted] giusta delega in calce all'atto introduttivo;

- ricorrente-

CONTRO

[redacted]
(contumace)

- resistente-

[redacted]
(con l'avv. Umberto Morera)

- resistente-

OGGETTO: Polizza Fideiussoria

SINTESI IN FATTO

- il ricorrente, in data 3.10.2011 stipulava "contratto d'iscrizione" n.1308 con la [redacted] con cui quest'ultima "vende l'iscrizione al club N.C.E... che attribuisce ai titolari il diritto di utilizzare in via esclusiva i servizi turistici offerti da N.C.E" (doc. 1 fasc. ric.);
- per tale "vendita" veniva pattuito un compenso di €. 15.100,00;
- il pagamento di tale importo poteva avvenire anche tramite "...società Finanziaria, con relativi oneri a carico dell'acquirente" (art.4.1 contratto);
- tra le "spese" veniva indicata e posta a carico del socio quella relativa al "mantenimento del diritto attribuito dall'Associazione", pari ad €. 377,00 (art. 6.2), rivalutabile annualmente nonché "le spese di registrazione del Socio" indicate in €. 900,00 (art.6.5);
- a seguito di richiesta di finanziamento del 17.10.2011 (doc.9 fasc. ric.) [redacted] in, pari data, comunicava l'avvenuta concessione del prestito finalizzato "per i suoi acquisti" (doc.8 fasc. ric.) specificando nell'allegato "Riepilogo dati finanziamento" che il "prezzo del bene" era di €. 17.700,00 attestando così come il contratto di credito si sia concluso in funzione del primo

24922/2015

rapporto;

- tale importo risulta dalla scheda di richiesta [redacted] (doc. 8 fasc. ric.) mentre risulta erogato un prestito di €. 18.567,30 in quanto comprensivo dei "costi" di finanziamento, come si evince dal relativo documento di sintesi (doc.8 fasc. ric.);
- le somme versate alla Banca, per ammissione del ricorrente, risultano pari ad €.15.008,21;
- mancano prove su ulteriori o diversi conteggi, ad oggi aggiornati;
- il rappresentante della società fornitrice della prestazione coincide con l'operatore finanziario di [redacted] (sig. F. [redacted]) come risulta da suddetti documenti;
- in entrambe le fattispecie negoziali il ricorrente ha sottoscritto i relativi contratti come persona fisica non esercente alcuna attività commerciale o imprenditoriale;

RITENUTO CHE:

[redacted] con il contratto di cui sopra, ha venduto al ricorrente il diritto "all'iscrizione al club N.C..E" omettendo di indicare che la [redacted] era non già un Club ma una Società a r.l (Ltd), come si evince dal certificato d'iscrizione da quest'ultima rilasciato (doc. 3 fasc. ric.);

- gli obblighi negoziali di quest'ultimo soggetto, oltre a non essere chiaramente specificati nel certificato d'iscrizione rilasciato al [redacted], sono solo genericamente ed incompiutamente indicati nel primo e diverso contratto stipulato esclusivamente con la [redacted];
- "l'iscrizione" ad un ipotetico Club comporta il sorgere di specifici obblighi e doveri reciproci tra questi e "l'associato", non individuabili dalla relativa documentazione in atti;
- la palese indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto comporta la nullità del contratto per il combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c., come peraltro ritenuto dalla copiosa giurisprudenza prodotta dal ricorrente;
- le modalità d'usufruire dei servizi turistici specificate nelle condizioni generali del contratto (art.1) fanno altresì ritenere l'assoggettamento del rapporto alle disposizioni contenute negli artt. 70 e segg. del codice del consumo, attesa la qualifica di consumatore attribuibile al ricorrente;
- la nullità di cui sopra, comporta la decadenza di ogni obbligo di pagamento, a qualsivoglia titolo richiesto, comunque connesso o riconducibile agli obblighi di cui a suddetto contratto, ed inesistenza, ab initio, della qualità di socio della N. [redacted] [redacted] in capo al ricorrente;

24922/2015

- dalle modalità di stipula dei documenti sopra esaminati e non contestati, emerge chiaramente come il finanziamento ottenuto dal ricorrente rientri nella tipologia dei contratti di "credito collegato" di cui all'art. 121 T.U.B., come modificato dal D.Lgs. n.141/2010, come fanno ritenere la contestualità di data (17.10.2011) tra domanda di finanziamento e comunicazione d'accettazione del contratto (doc. 8 fasc. ric.) e per la coincidenza tra operatore finanziario e fornitore del "bene" da acquistare
- pertanto anche il contratto di finanziamento risulta nullo essendo la somma mutuata destinata ad adempiere ad un obbligo non esistente ab origine;
- il ricorrente ha comunque ricevuto sul proprio conto la somma mutuata dalla Banca, come risulta dal "rendiconto credito al consumo" in atti dallo stesso prodotto (doc.8);
- manca la prova che tale somma sia stata utilizzata dallo stesso per corrispondere a [REDACTED] srl l'importo contrattualmente pattuito;
- ad [REDACTED] è pertanto dovuto il solo importo erogato al ricorrente al netto di qualsivoglia interesse, a qualunque titolo versato, e di ogni e qualsiasi spesa o costo comunque collegati alla sua erogazione e riscossione, pari quindi, per quanto risulta dai documenti di cui sopra, ad €. 17.700,00;
- da tale importo va detratta la somma di €.15.008,21, non contestata e già versata alla Banca dal ricorrente;;
- l'importo residuo ancora trattenuto dal ricorrente è pari ad €.2.691,79 (17.700,00-15.008,21), salvo conguagli;
- [REDACTED] deve invece restituire l'importo di €. 200,00 indebitamente percepito con interessi di legge dalla dazione con obbligo di provvedere, a proprie spese, alla cancellazione del nominativo del ricorrente dal registro degli associati di [REDACTED]
- l'acclarata nullità del contratto di finanziamento e la mancata prova sul suo utilizzo inducono a compensare le spese di lite tra [REDACTED] ed il ricorrente;
- va invece condannata [REDACTED] al rimborso delle spese di lite a favore del ricorrente, liquidate come da dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta;

P. Q. M.

Visto l'art. 702 ter c.p.c., ogni altra eccezione e domanda respinte

1- dichiara la nullità del contratto di iscrizione n. 1308 del 03.10.2011 stipulato tra il ricorrente e la [REDACTED] e di conseguenza:

24922/2015

a) Accerta l'assenza di qualsivoglia onere contributivo per spese condominiali e/o di gestione in capo al ricorrente

b) Condanna [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore:

- al pagamento della somma di €. 200,00 a favore del ricorrente, con interessi di legge dall'esborso nonché alla refusione delle spese di lite che liquida in €.120,00 per spese ed €. 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e C.p.a, come per legge;

- alla cancellazione, a proprie cura e spese, del nominativo del ricorrente dal registro degli associati come da certificato n. 2000 (Codice Cliente n. 4731) rilasciato da [redacted]

2. dichiara la nullità del contratto di finanziamento n. 2549759 del 17.10.2011 stipulato tra il ricorrente ed Unicredit S.p.a., e di conseguenza:

a) **determina la somma da restituire dal ricorrente alla banca in €. 2.691,79, salvo ulteriori conguagli in base ai criteri di cui in motivazione.**


b) **compensa le spese di lite tra le parti.**

- Si comunichi.

Roma, 24 gennaio 2017

Il G. U.

(Gor Caterina Silvana Cerenzia)



Depositato in Cancelleria
Roma il 28/1/2017
IL CANCELLIERE
Rita C. [signature]

